

data; dovendosi ritenere ogni altro atto conchiuso prima della data sopra indicata, per conto e nell'interesse dell'Istituto come mezzo per l'applicazione della legge 4 Aprile 1912 e come provvedimento ritenuto necessario per la preparazione e per l'avviamento dell'azienda.

D'altronde, anche una esplicita disposizione dello Statuto, (art. 59) prescrive: "doversi presentare in allegato al primo bilancio finanziario dell'Istituto riflettente l'esercizio che va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 1913 i conti di entrata e di spese fatte per conto e nell'interesse dell'Istituto fino al 31 Dicembre 1912".

Sembrerebbe quindi chiaro il pensiero delle Autorità dalle quali promana lo Statuto organico dell'Istituto di volere iniziata la gestione patrimoniale dell'Istituto col 1° Gennaio 1913 e quindi di volere la compilazione di un inventario patrimoniale di entrata che riassume, individui e determini le condizioni dell'Azienda nel momento in cui essa comincia ad avere vita giuridica sua propria.

Va subito rilevato che, per effetto dell'art. 28 della legge 4 Aprile 1912 l'Istituto poteva essere obbligato ad accettare, sotto determinate condizioni, su richiesta delle imprese esercenti le assicurazioni sulla vita del Regno, la cessione di portafogli di affari di assicurazione costituiti in Italia anteriormente al 31 Dicembre 1911. Ed infatti l'Istituto in virtù delle cessioni contrattate con alcune imprese di assicurazioni è divenuto rilevante di portafogli costituiti nel Regno da imprese private a partire dal 1° Gennaio 1912. La gestione di tali portafogli, quindi